

REGOLAMENTO (UE) 2019/632 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 17 aprile 2019****che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell'Unione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽²⁾ («codice»), tutti gli scambi di informazioni tra le autorità doganali e tra gli operatori economici e le autorità doganali, nonché l'archiviazione di tali informazioni, devono essere effettuati utilizzando procedimenti informatici.
- (2) Tuttavia, il codice consente l'utilizzo di mezzi di scambio e archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del codice per un periodo transitorio, qualora i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice non siano ancora operativi. Tale periodo transitorio deve concludersi al più tardi il 31 dicembre 2020.
- (3) Conformemente al codice, gli Stati membri sono tenuti a collaborare con la Commissione al fine di sviluppare, tenere aggiornati ed utilizzare sistemi elettronici per lo scambio e l'archiviazione delle informazioni doganali, mentre la Commissione è tenuta ad elaborare un programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici.
- (4) Il programma di lavoro è stato stabilito dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione ⁽³⁾. Esso contiene un elenco di 17 sistemi elettronici che devono essere messi a punto per l'applicazione del codice, unicamente dagli Stati membri (nel caso di sistemi che saranno gestiti a livello nazionale – «sistemi nazionali») oppure dagli Stati membri in stretta collaborazione con la Commissione (nel caso dei sistemi a livello di Unione, alcuni dei quali sono costituiti sia da componenti dell'Unione che da componenti nazionali – «sistemi transeuropei»).
- (5) Il programma di lavoro stabilisce il calendario per l'attuazione di tali sistemi nazionali e transeuropei.
- (6) Il passaggio all'utilizzo esclusivo di sistemi elettronici per le interazioni tra gli operatori economici e le autorità doganali, nonché tra autorità doganali, consentirà alle semplificazioni previste nel codice di essere pienamente efficaci, con un conseguente miglioramento dello scambio di informazioni tra soggetti interessati, una maggiore efficacia della registrazione dell'arrivo, del transito e dell'uscita delle merci, uno sdoganamento centralizzato e controlli doganali armonizzati sull'intero territorio doganale dell'Unione, riducendo in tal modo i costi amministrativi, la burocrazia, gli errori e le frodi nelle dichiarazioni doganali e la scelta opportunistica del punto di importazione.
- (7) La messa a punto di sistemi elettronici impone alla Commissione e agli Stati membri di armonizzare i dati sulla base di modelli accettati a livello internazionale, come previsto dal codice, di effettuare investimenti, sia in termini finanziari che di tempo e, in determinati casi, di riprogrammare completamente gli attuali sistemi

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 aprile 2019.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 99 del 15.4.2016, pag. 6).

elettronici. Gli Stati membri hanno programmato lo sviluppo di tali sistemi elettronici in maniera diversa, con conseguenti sfasamenti nei tempi di attivazione di tali sistemi attraverso l'Unione. Poiché i sistemi elettronici sono strettamente interconnessi, è importante attivarli nel giusto ordine. Ritardi nello sviluppo di un sistema comportano quindi inevitabilmente ritardi nello sviluppo degli altri sistemi. Il codice (che fissa al 31 dicembre 2020 il termine ultimo per l'applicazione delle misure transitorie) è stato adottato nel 2013, ma le norme integrative e di attuazione dello stesso, vale a dire il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ⁽⁴⁾, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽⁵⁾ e il regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione ⁽⁶⁾, sono state pubblicate solamente nel 2015 e nel 2016. Ciò ha causato un ritardo nella definizione delle specifiche funzionali e tecniche necessarie per la messa a punto dei sistemi elettronici.

- (8) Sebbene l'articolo 278 del codice fissi l'unico termine del 31 dicembre 2020 per l'attivazione di tutti i sistemi di cui al medesimo articolo, e nonostante gli sforzi compiuti dall'Unione e da alcuni Stati membri, a livello finanziario ed operativo, per completare i lavori entro il termine stabilito, è risultato evidente che alcuni sistemi potranno essere attivati soltanto parzialmente entro tale data. Ciò significa che alcuni sistemi preesistenti dovranno continuare ad essere utilizzati oltre tale data. In assenza di modifiche legislative che proroghino tale termine, le imprese e le autorità doganali non saranno in grado di espletare le loro mansioni e di ottemperare ai loro obblighi giuridici per quanto riguarda le operazioni doganali.
- (9) I lavori dovrebbero proseguire dopo il 31 dicembre 2020 su tre gruppi di sistemi. Il primo gruppo è costituito dai sistemi elettronici nazionali interessati dalla notifica dell'arrivo, dalla presentazione, dalle dichiarazioni di stoccaggio temporaneo e dalle dichiarazioni doganali per le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione (comprese le procedure speciali, ad eccezione del perfezionamento passivo), che devono essere aggiornati o costruiti al fine di tener conto di talune prescrizioni del codice, come l'armonizzazione dei requisiti sui dati da introdurre in tali sistemi. Il secondo gruppo è costituito da sistemi elettronici esistenti che devono essere migliorati per tener conto di talune prescrizioni del codice, come l'armonizzazione dei requisiti sui dati da introdurre nei sistemi. Questo gruppo è costituito da tre sistemi transeuropei (il sistema che gestisce le dichiarazioni sommarie di entrata, il sistema che si occupa del transito esterno e interno, e il sistema che gestisce le merci portate fuori dal territorio doganale dell'Unione) e dal sistema nazionale per le esportazioni (compresa la componente relativa alle esportazioni del sistema nazionale dei regimi speciali). Il terzo gruppo è costituito da tre nuovi sistemi elettronici transeuropei (i sistemi riguardanti le garanzie per le obbligazioni doganali potenziali o esistenti, la posizione doganale delle merci, e lo sdoganamento centralizzato). La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, ha predisposto un calendario dettagliato per consentire l'attivazione di tali sistemi entro la fine del 2025.
- (10) In linea con la nuova programmazione per lo sviluppo dei sistemi elettronici, il periodo previsto dal codice, durante il quale i mezzi di scambio e archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice possono essere utilizzati su base transitoria, dovrebbe essere prorogato fino al 2022 per quanto riguarda il primo gruppo e al 2025 per quanto riguarda il secondo e il terzo dei gruppi di sistemi elettronici.
- (11) Per quanto riguarda gli altri sistemi da mettere a punto ai fini dell'applicazione del codice, il termine ultimo generale del 31 dicembre 2020 per l'utilizzo di mezzi di scambio e di archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del codice dovrebbe continuare ad applicarsi.
- (12) Al fine di consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di monitorare l'attivazione di tutti i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice di cui all'articolo 278 del codice, è opportuno che la Commissione riferisca periodicamente in merito ai progressi compiuti e al conseguimento degli obiettivi intermedi entro i termini previsti. Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione opportune informazioni a tal fine due volte all'anno. Una volta operativi tutti i sistemi elettronici, la Commissione dovrebbe valutare se tali sistemi siano idonei allo scopo mediante un controllo di idoneità da avviare entro un anno a decorrere dal primo giorno in cui tali sistemi sono diventati tutti operativi.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il codice,

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 558).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GUL 69 del 15.3.2016, pag. 1).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 952/2013

Il regolamento (UE) n. 952/2013 è così modificato:

1) L'articolo 278 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 278*

Misure transitorie

1. Al più tardi fino al 31 dicembre 2020, mezzi di scambio e di archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possono essere utilizzati su base transitoria se i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice diversi da quelli contemplati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo non sono ancora operativi.

2. Al più tardi fino al 31 dicembre 2022, mezzi diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possono essere utilizzati su base transitoria se i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle seguenti disposizioni del codice non sono ancora operativi:

- a) le disposizioni in materia di notifica di arrivo, di presentazione e di dichiarazioni di stoccaggio temporaneo di cui agli articoli 133, 139, 145 e 146; e
- b) le disposizioni in materia di dichiarazione doganale per le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione di cui agli articoli 158, 162, 163, 166, 167, da 170 a 174, 201, 240, 250, 254 e 256.

3. Al più tardi fino al 31 dicembre 2025, mezzi diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possono essere utilizzati su base transitoria se i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle seguenti disposizioni del codice non sono ancora operativi:

- a) le disposizioni sulle garanzie per le obbligazioni doganali potenziali o esistenti di cui all'articolo 89, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 89, paragrafo 6;
- b) le disposizioni sulle dichiarazioni sommarie di entrata e sull'analisi dei rischi di cui agli articoli 46, 47, 127, 128 e 129;
- c) le disposizioni sulla posizione doganale delle merci di cui all'articolo 153, paragrafo 2;
- d) le disposizioni sullo sdoganamento centralizzato di cui all'articolo 179;
- e) le disposizioni in materia di transito di cui all'articolo 210, lettera a), all'articolo 215, paragrafo 2, e agli articoli 226, 227, 233 e 234; e
- f) le disposizioni in materia di perfezionamento passivo, dichiarazioni pre-partenza, formalità di uscita delle merci, esportazione di merci dell'Unione, riesportazione di merci non dell'Unione e dichiarazioni sommarie di uscita per le merci portate fuori dal territorio doganale dell'Unione di cui agli articoli 258, 259, 263, 267, 269, 270, 271, 272, 274 e 275.».

2) È inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 278 bis*

Obblighi di comunicazione

1. Entro il 31 dicembre 2019 e successivamente ogni anno, fino alla data in cui i sistemi elettronici di cui all'articolo 278 siano diventati pienamente operativi, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nello sviluppo di tali sistemi elettronici.

2. La relazione annuale valuta i progressi compiuti dalla Commissione e dagli Stati membri nello sviluppo di ciascuno dei sistemi elettronici, tenendo conto in particolare delle tappe seguenti:

- a) la data di pubblicazione delle specifiche tecniche relative alla comunicazione esterna del sistema elettronico;
- b) il periodo di verifica della conformità presso gli operatori economici; e
- c) le date previste ed effettive di attivazione dei sistemi elettronici.

3. Se dalla valutazione emerge che i progressi compiuti non sono soddisfacenti, la relazione descrive altresì le azioni di attenuazione da adottare per garantire l'attivazione dei sistemi elettronici prima della fine del periodo transitorio applicabile.

4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione due volte all'anno una tabella aggiornata sui loro progressi in materia di sviluppo e attivazione dei sistemi elettronici. La Commissione pubblica tali informazioni aggiornate sul suo sito web.».

3) L'articolo 279 è sostituito dal seguente:

«Articolo 279

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 che specifichino le norme relative allo scambio e all'archiviazione di dati nelle situazioni di cui all'articolo 278.».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 17 aprile 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio

Il Parlamento europeo e il Consiglio accolgono con favore la relazione speciale della Corte dei conti europea n. 26/2018, dal titolo «Una serie di ritardi nei sistemi informatici doganali: cosa non ha funzionato?» e altre recenti relazioni pertinenti nel settore delle dogane, che hanno fornito ai co-legislatori una migliore panoramica delle cause dei ritardi nell'attuazione dei sistemi informatici necessari per migliorare le operazioni doganali nell'Unione.

Il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono che ogni futuro audit della Corte dei conti europea che valuti le relazioni elaborate dalla Commissione sulla base dell'articolo 278 bis del codice doganale dell'Unione potrebbe contribuire positivamente ad evitare ulteriori ritardi.

Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione e gli Stati membri a tenere pienamente conto di tali audit.
